

**Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo**

(2001/C 304 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 447 def. — 2001/0182(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement).
- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo deve prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.
- (4) Tale meccanismo deve essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Deve, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non deve pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo, che è alla base della direttiva .../.../CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- (5) Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 <sup>(1)</sup> (di seguito «convenzione di Dublino»), la cui attuazione ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo e ha consentito di attenuare la sperequazione derivante da un orientamento ineguale dei flussi dei richiedenti asilo.
- (6) L'unità del nucleo familiare deve essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo.
- (7) Il trattamento congiunto delle domande d'asilo degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di uno Stato membro consente di assicurare un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Tuttavia, tale principio non deve pregiudicare l'obiettivo di un rapido esame delle domande d'asilo e deve pertanto essere limitato ai casi in cui la domanda d'asilo presentata dal familiare che è giunto per primo nello Stato membro sia tuttora pendente dinanzi l'autorità accertante lo status di rifugiato nell'ambito di una procedura ordinaria, ad eccezione delle procedure d'ammissibilità, delle procedure accelerate applicabili alle domande manifestamente infondate e dei ricorsi. Nondimeno, gli Stati membri devono poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da gravi motivi, soprattutto di carattere umanitario.
- (8) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, implica che ciascuno Stato membro deve rendere conto a tutti gli altri delle sue azioni in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e deve, con spirito di solidarietà e di responsabilità, assumerne le conseguenze in materia di asilo. I criteri d'attribuzione della competenza devono rispecchiare tale principio.

<sup>(1)</sup> GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- (9) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup> è applicabile al presente regolamento. Per consentire gli scambi di dati personali che sono indispensabili ai fini dell'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di prendere o di riprendere in carico i richiedenti asilo e dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, è necessario precisare l'applicazione di talune disposizioni contenute nella menzionata direttiva.
- (10) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
- (11) Un dispositivo inteso a limitare il numero dei trasferimenti dei richiedenti asilo tra due Stati membri può costituire una misura di razionalizzazione che andrebbe a beneficio sia degli Stati membri interessati sia dei richiedenti asilo.
- (12) Si deve garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino <sup>(2)</sup>.
- (13) Non sussistono motivi per definire un campo d'applicazione territoriale del presente regolamento diverso da quello della convenzione di Dublino, che è inteso a sostituire, tenuto conto, soprattutto, degli eccessivi vincoli che deriverebbero alle persone interessate da un eventuale trasferimento da territori lontani.
- (14) L'applicazione del presente regolamento deve essere uguale per tutti i richiedenti asilo, senza alcuna discriminazione.
- (15) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (16) Poiché le misure di esecuzione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(3)</sup>, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione.
- (17) L'attuazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(4)</sup>. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dal relativo articolo 18.

(19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciatosi dall'articolo 5 del trattato CE, l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, non può essere conseguito dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, può essere realizzato soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario a tal fine.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### OGGETTO E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

##### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- b) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «domanda d'asilo»: la domanda con cui il cittadino di un paese terzo o l'apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato sia un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;
- d) «richiedente» o «richiedente asilo»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s'intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva . . . /CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

<sup>(4)</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- e) «esame di una domanda d'asilo»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d'asilo conformemente alla direttiva .../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
- f) «ritiro della domanda d'asilo»: l'azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d'asilo; l'azione in tal senso può essere esplicita, quando il richiedente comunica per iscritto all'autorità competente la sua volontà, o implicita, quando si verificano le condizioni previste dalle disposizioni pertinenti della direttiva .../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] o quando il richiedente soggiorna, senza esserne stato autorizzato, nel territorio di un altro Stato membro durante il procedimento volto a determinare lo Stato competente o durante l'esame della sua domanda;
- g) «rifugiato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;
- h) «minore non accompagnato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo d'età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per gli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto;
- i) «familiare»: il coniuge del richiedente asilo o il suo convivente, se la legislazione dello Stato membro nel quale è stata presentata o viene esaminata la domanda, equipara le coppie sposate a quelle non sposate, a condizione che la coppia si sia costituita nel paese d'origine; il figlio minore non sposato di età inferiore ai diciotto anni, indipendentemente dalla natura della filiazione, o il minore affidato alla sua tutela; il padre, la madre, o il tutore se il richiedente asilo è un minore non sposato di età inferiore ai diciotto anni; se del caso, altre persone con le quali esiste un vincolo di parentela e che convivevano nel paese d'origine con il richiedente asilo, se una delle persone interessate è dipendente dall'altra;
- j) «documento di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati durante l'istruzione di una richiesta di documento di soggiorno o di una domanda d'asilo;
- k) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
- i) «visto di soggiorno»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;
- ii) «visto di soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;
- iii) «visto di transito»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;
- iv) «visto di transito aeroportuale»: l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

## CAPO II

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 3

- Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro. Tale Stato membro è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al Capo III.
- Detta domanda è esaminata dallo Stato membro competente in conformità delle disposizioni della direttiva .../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].
- In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri del presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato diventa lo Stato competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato che ha in corso il procedimento volto a determinare lo Stato competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo.

Il richiedente asilo è informato per iscritto della data alla quale ha inizio l'esame della sua domanda.

#### Articolo 4

1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di una domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. La sostituzione di una domanda d'asilo debitamente presentata con una domanda di protezione su base diversa dalla convenzione di Ginevra non osta al proseguimento della procedura volta a determinare lo Stato competente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i) è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro che esamina la domanda d'asilo del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo.

5. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale è avvenuta.

6. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 21 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato competente.

Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un documento di soggiorno.

#### CAPO III

#### GERARCHIA DEI CRITERI

##### Articolo 5

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente definiti dal presente capo si applicano nell'ordine nel quale sono presentati.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

##### Articolo 6

Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova un membro della sua famiglia che possa prendersene cura, sempre che ciò sia nell'interesse superiore del minore.

##### Articolo 7

Se un familiare del richiedente asilo è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino.

##### Articolo 8

1. Se il richiedente asilo ha un familiare la cui domanda d'asilo è in corso d'esame in uno Stato membro nell'ambito di una procedura ordinaria ai sensi della direttiva .../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] e in merito alla quale l'autorità accertante ai sensi della citata direttiva non ha ancora adottato una decisione, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino.

2. Se la domanda d'asilo del familiare è oggetto di una procedura d'ammissibilità ai sensi della direttiva .../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], quando lo Stato membro nel territorio del quale tale familiare si trova è contattato dallo Stato membro che esperisce la procedura di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda d'asilo, lo Stato membro richiesto ne informa lo Stato membro richiedente con risposta provvisoria entro un termine non superiore alle due settimane. Lo Stato nel quale si trova il familiare informa tempestivamente lo Stato richiedente dell'esito della procedura d'ammissibilità. Se la domanda di asilo del familiare è ammessa alla procedura ordinaria, trova applicazione il paragrafo 1.

### Articolo 9

1. Se il richiedente asilo è titolare di un documento di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato tale documento.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato il visto, tranne se il visto è stato rilasciato in rappresentanza o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l'esame della domanda d'asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3. Se il richiedente asilo è titolare di più documenti di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è:

a) lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b) lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più documenti di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più documenti di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

5. Il fatto che il documento di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi, non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno o il visto non è competente se può comprovare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio.

### Articolo 10

Quando il richiedente asilo ha varcato clandestinamente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro dell'Unione europea, la frontiera di uno Stato

membro e tale ingresso può essere dimostrato, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Tuttavia la competenza di detto Stato viene meno se può dimostrare che il richiedente asilo ha soggiornato per almeno sei mesi, prima di domandare asilo, nello Stato membro nel quale ha presentato tale domanda. In tal caso, quest'ultimo Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo.

### Articolo 11

1. La competenza dell'esame della domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto spetta allo Stato membro nel quale presenta la domanda di asilo.

2. Quando la domanda d'asilo è presentata in occasione del transito in un aeroporto di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo la cui destinazione finale è uno Stato terzo, lo Stato membro è competente per l'esame della domanda.

### Articolo 12

Lo Stato membro che ha tollerato consapevolmente la presenza irregolare del cittadino di un paese terzo nel suo territorio per un periodo superiore a due mesi è competente per l'esame della domanda d'asilo.

### Articolo 13

Se può essere dimostrato che il cittadino di un paese terzo ha soggiornato per sei mesi o più in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro, tale Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Detta competenza viene meno se il richiedente asilo ha soggiornato per altri sei mesi o più in situazione irregolare nel territorio di un altro Stato membro o se ha lasciato i territori degli Stati membri per oltre tre mesi.

### Articolo 14

Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

### Articolo 15

Quando diversi membri della stessa famiglia presentano una domanda d'asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché i procedimenti di determinazione dello Stato competente possano essere svolti congiuntamente, anche se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle disposizioni seguenti:

a) è competente per l'esame delle domande d'asilo di tutti gli appartenenti al medesimo nucleo familiare lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame delle domande del maggior numero di domande;

- b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

#### CAPO IV

### CLAUSOLA UMANITARIA

#### Articolo 16

1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, esaminare una domanda d'asilo per ragioni umanitarie, fondate, ad esempio, su motivi familiari o culturali su richiesta di un altro Stato membro e a condizione che il richiedente asilo vi acconsenta. Gli Stati membri considerano come motivo atto a giustificare la riunione del richiedente asilo con un suo familiare presente nel territorio di uno degli Stati membri, nei casi non previsti dalle disposizioni del presente regolamento, le situazioni in cui una delle persone interessate è dipendente dall'assistenza dell'altra a motivo di una gravidanza o di una maternità, dello stato di salute o dell'età avanzata.

Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda è trasferita a quest'ultimo.

2. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, dei meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere alla riunione delle persone interessate, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

#### CAPO V

### OBBLIGO DI PRENDERE O RIPRENDERE IN CARICO UN RICHIEDENTE ASILO

#### Articolo 17

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

- a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 18 a 20, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- b) portare a termine l'esame della domanda d'asilo;
- c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;
- d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda

e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

2. Se uno Stato rilascia al richiedente asilo un documento di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato.

3. Se può essere dimostrato che il richiedente asilo ha soggiornato per almeno sei mesi in uno Stato membro, gli obblighi previsti al paragrafo 1 sono trasferiti a detto Stato membro.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

5. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e) vengono meno, inoltre, non appena lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d'asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.

#### Articolo 18

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro sessantacinque giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro sessantacinque giorni lavorativi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato al quale la domanda è stata presentata.

2. Detta richiesta deve contenere indicazioni che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la propria competenza in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste in questione sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto. La richiesta riporta gli elementi di diritto e di fatto che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa.

4. Il richiedente è informato tempestivamente, e in una lingua che comprende, del fatto che è stato richiesto ad un altro Stato membro di riprenderlo in carico, con indicazione dei relativi termini.

### Articolo 19

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e deve deliberare sulla richiesta entro un mese a decorrere dalla data in cui è stato investito della questione. In mancanza di prova formale, lo Stato richiesto si dichiara competente se sussiste una serie di indizi concordanti, tali da determinare la sua competenza con un ragionevole grado di probabilità.

L'elenco delle prove e degli indizi e le relative norme interpretative sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

2. Se lo Stato richiedente ha invocato l'urgenza, lo Stato richiesto si adopera al fine di rispondere entro il termine indicato. Ove ciò non sia possibile, comunica allo Stato richiedente, prima della scadenza del termine indicato, quando sarà in grado di fornire una risposta definitiva.

3. La mancata risposta entro la scadenza del termine di un mese citato al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta.

### Articolo 20

1. Quando lo Stato richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato nel quale la domanda d'asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo una decisione unica relativa all'inammissibilità della sua domanda in tale Stato membro e al trasferimento verso lo Stato competente, entro un termine non superiore a quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dello Stato competente.

2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data alla quale il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato competente con i propri mezzi. La decisione può essere impugnata con ricorso giudiziale: tale ricorso non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento.

3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque non oltre i sei mesi successivi all'accettazione della richiesta.

Se necessario, lo Stato richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata.

5. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

### Articolo 21

1. La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 17, lettere c), d) e e) è effettuata con le seguenti modalità:

- a) la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato richiesto di verificare se è competente;
- b) lo Stato richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta entro otto giorni dalla data in cui è investito della questione;
- c) in casi eccezionali, lo Stato membro richiesto può, prima della scadenza del termine di otto giorni, fornire una risposta provvisoria indicando il termine entro il quale farà conoscere la sua risposta definitiva. Quest'ultimo termine deve essere quanto più breve possibile e non può in ogni caso eccedere il periodo di quattordici giorni dalla data della trasmissione della risposta provvisoria;
- d) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di otto giorni, indicato alla precedente lettera b), o entro il termine di quattordici giorni, indicato alla precedente lettera c), si riterrà che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo;
- e) lo Stato che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta;
- f) lo Stato richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico, entro un termine non superiore a quindici giorni lavorativi a partire dalla ricezione della risposta dello Stato competente. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data alla quale il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato competente con i propri mezzi. La decisione può essere impugnata con ricorso giudiziale: tale ricorso non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento.

Se necessario, lo Stato richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, lo Stato competente è esonerato dal suo obbligo di riprendere in carico il richiedente asilo e la competenza ricade, conseguentemente, sullo Stato richiedente.

3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

## CAPO VI

### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Articolo 22

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo, che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

- a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;
- b) dell'esame della domanda d'asilo;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Tali informazioni possono riguardare soltanto:

- a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome — eventualmente, cognome precedente —, soprannomi o pseudonimi, nazionalità — attuale e precedente — data e luogo di nascita);
- b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
- c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000;
- d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
- e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
- f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
- g) la data di presentazione di una eventuale domanda d'asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale,

lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di asilo, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro interpellato può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata all'approvazione scritta del richiedente asilo.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro interpellato, indica su quale indizio o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo si fonda.

5. Lo Stato membro interpellato è tenuto a rispondere entro un mese. Qualora insorgano difficoltà particolari, lo Stato membro interpellato può, entro un termine non superiore a due settimane, fornire una risposta provvisoria con indicazione del termine entro il quale sarà possibile dare una risposta definitiva. Quest'ultimo termine deve essere quanto più breve possibile e non può in nessun caso essere superiore a sei settimane. Se il risultato delle ricerche effettuate dallo Stato membro interpellato che si è avvalso della facoltà di fornire una risposta provvisoria evidenzia elementi tali da determinare la sua competenza, tale Stato non può invocare il superamento del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1 per rifiutare di dare seguito ad una richiesta di prendere in carico il richiedente asilo.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

- a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;
- b) dell'esame della domanda d'asilo;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento.

L'autorità che effettua la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato emittente o destinatario delle informazioni.

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro dovrà adottare misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

#### Articolo 23

Gli Stati membri provvedono a che i servizi incaricati dell'attuazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento dispongano delle risorse necessarie per l'assolvimento dei loro compiti e, in particolare, per rispondere entro i termini previsti alle domande d'informazione, e alle richieste di presa in carico e di ripresa in carico.

#### Articolo 24

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

- a) scambi di ufficiali di collegamento;
- b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico;
- c) un meccanismo di razionalizzazione dei trasferimenti che consenta, al termine di un periodo convenuto ma non superiore ad un mese, di procedere, fermi restando gli articoli 6, 7, 8, 15 e 16, al trasferimento soltanto dei casi che uno Stato membro è tenuto a prendere in carico dall'altro Stato membro dopo che è stata effettuata una compensazione del numero di casi reciprocamente trasferibili tra i due Stati membri che gli stessi hanno rinunciato a prendere in carico. Qualsiasi accordo finalizzato alla razionalizzazione dei tra-

sferimenti precisa i criteri sulla base dei quali si decide di procedere o di rinunciare all'esecuzione del trasferimento dei richiedenti asilo interessati.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione approva gli accordi di cui alle lettere b) e c) dopo aver verificato che non sono contrari alle disposizioni del presente regolamento.

### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 25

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990.

2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo è stata presentata dopo la data citata all'articolo 31, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.

3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento si intende fatto al presente regolamento.

##### Articolo 26

Per quanto concerne la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente al territorio europeo della Repubblica francese.

##### Articolo 27

Gli Stati membri applicano le disposizioni del presente regolamento ai richiedenti asilo senza discriminazione fondata su sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità o il paese d'origine, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

##### Articolo 28

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e adottano ogni provvedimento necessario per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

##### Articolo 29

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

#### *Articolo 30*

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 31, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di questa data.

Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'ap-

plicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema «Eurodac» di cui all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2725/2000.

#### *Articolo 31*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica alle domande d'asilo presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---